

DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2019

236/2019/R/EEL

APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA AL CONTRATTO DI CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA DA PARTE DELLA SOCIETÀ ACQUIRENTE UNICO S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1068^a riunione del 11 giugno 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2010, ARG/elt 208/10;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) del 29 maggio 2019, prot. Autorità 14225 del (di seguito: comunicazione del 29 maggio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 2, della legge 125/07 istituisce, con effetto dal 1 luglio 2007, un servizio di maggior tutela nei confronti dei clienti finali domestici non forniti di energia elettrica sul mercato libero; il servizio è erogato dalle imprese distributrici territorialmente competenti, anche mediante apposite società di vendita, mentre Acquirente unico è responsabile dell'approvvigionamento dell'energia;
- tali disposizioni sono state attuate dall'Autorità con il TIV, ai sensi del quale ciascun esercente la maggior tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela e che è utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di

prelievo a cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela (articolo 17, comma 1, del TIV);

- l'articolo 17, comma 2, del TIV, prevede che le condizioni di cessione dell'energia, da parte di Acquirente unico al singolo esercente la maggior tutela, non espressamente disciplinate nel TIV, sono regolate dal contratto di cessione predisposto dallo stesso Acquirente unico e approvato dall'Autorità (di seguito: contratto di cessione);
- il contratto di cessione attualmente non accorda all'esercente la maggior tutela la facoltà di richiedere il differimento dei termini di pagamento del corrispettivo dovuto per l'energia ceduta e prevede, in caso di ritardato pagamento, l'applicazione di interessi e penali specificate in contratto;
- con comunicazione del 29 maggio 2019, Acquirente unico ha proposto, all'Autorità, la revisione del contratto di cessione mediante l'inserzione di un'apposita clausola che permetta di concedere agli esercenti la maggior tutela una dilazione dei pagamenti mensili delle fatture in scadenza in alcuni periodi dell'anno ivi indicati, subordinatamente a una valutazione positiva sulla posizione creditizia dei richiedenti e senza costi aggiuntivi a carico della predetta società che demanderebbe ai richiedenti di sostenere integralmente gli oneri associati alla concessione di tale dilazione; come meglio precisato nella richiamata comunicazione, ai fini dell'operazione in discorso, Acquirente unico cederebbe il credito vantato nei confronti dei richiedenti la dilazione a uno o più operatori primari del settore *factoring* che eseguirebbe il pagamento degli importi dovuti;
- a giustificazione della predetta proposta, Acquirente unico ha comunicato di aver ricevuto, da parte di alcuni esercenti, la richiesta di ottenere una dilazione di pagamento delle fatture in scadenza e di volersi pertanto tutelare dal rischio di esporsi finanziariamente nell'ipotesi di un ritardato pagamento da parte dei primi.

RITENUTO CHE:

- al fine di prevenire il paventato rischio di squilibrio finanziario in cui Acquirente unico potrebbe incorrere nell'ipotesi di ritardato pagamento da parte degli esercenti la maggior tutela (tanto più ove simili ritardi siano imputabili a un numero significativo di soggetti ovvero a quelli di maggiori dimensioni) con le potenziali ripercussioni negative sull'intero sistema che potrebbero derivarne, sia ragionevole e opportuno riformare il contratto di cessione nei termini proposti da Acquirente unico;
- sia parimenti opportuno, a tutela del sistema, prevedere che Acquirente Unico:
 - i. garantisca la parità di trattamento tra esercenti nella valutazione delle richieste di dilazione;
 - ii. utilizzi gli importi corrisposti dagli esercenti la maggior tutela a copertura degli oneri associati alla concessione della dilazione di pagamento a riduzione degli oneri finanziari di Acquirente unico e quindi a beneficio dell'intero sistema;
 - iii. assicuri che gli strumenti e le modalità operative predisposte per la concessione della dilazione di pagamento presentino adeguate tutele sia in relazione al rischio di insolvenza sia in relazione al rischio di ritardato o

parziale pagamento da parte degli operatori del settore *factoring* atteso che questi ultimi non sono soggetti alla regolazione dell'Autorità e quindi non sanzionabili a fronte di una eventuale inottemperanza ai propri provvedimenti

DELIBERA

1. di approvare la modifica dell'articolo 7 del contratto di cessione, proposta da Acquirente unico con comunicazione del 29 maggio 2019;
2. di prevedere che Acquirente unico pubblichi, sul proprio sito, il testo del contratto tipo come risultante dalla modifica approvata con il presente provvedimento;
3. di prevedere che Acquirente unico:
 - i. garantisca la parità di trattamento tra esercenti nella valutazione delle richieste di dilazione;
 - ii. utilizzi gli importi corrisposti dagli esercenti la maggior tutela a copertura degli oneri associati alla concessione della dilazione di pagamento a riduzione degli oneri finanziari di Acquirente unico e quindi a beneficio dell'intero sistema;
 - iii. assicuri che gli strumenti e le modalità operative predisposte per la concessione della dilazione di pagamento presentino adeguate tutele sia in relazione al rischio di insolvenza sia in relazione al rischio di ritardato o parziale pagamento da parte dei soggetti coinvolti nelle operazioni a tal fine necessarie;
4. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente unico S.p.a. e al Ministero dello Sviluppo Economico;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini